

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2020, n. 2171

PROROGA DELLA DISCIPLINA TEMPORANEA DEL LAVORO AGILE, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 OTTOBRE 2020, N. 1733.

L'Assessore al Personale e all'Organizzazione, Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dai responsabili delle Posizioni Organizzative "Contrattazione e Relazioni sindacali" e "Coordinamento Amministrazione del personale", confermata dai dirigenti del Servizio "Reclutamento e Contrattazione" e del Servizio "Amministrazione del Personale" nonché dal dirigente della Sezione "Personale ed Organizzazione", riferisce quanto segue.

VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"*;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 recante *"Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"*, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"*;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n. 3 recante *"Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti"*;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 25 febbraio 2020, n. 1 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 6/2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 avente ad oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica 4 marzo 2020, n. 1 avente ad oggetto *"Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa"*;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 4 maggio 2020, n. 3 avente ad oggetto *"Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77

- recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 24 luglio 2020, n. 3 avente ad oggetto *“Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”*;
 - il Protocollo quadro *“Rientro in sicurezza”* per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro rispetto all'emergenza sanitaria *“da Covid-19”*, adottato presso il Dipartimento della Funzione Pubblica il 24 luglio 2020;
 - la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 - la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 - i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati rispettivamente in data 13 e 18 ottobre 2020;
 - il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020;
 - la deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1733 avente ad oggetto *“Adozione della nuova disciplina temporanea del lavoro agile in attuazione del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 e del D.M. 19 ottobre 2020”*;
 - la nota prot. AOO_006/00326 del 29 ottobre 2020 avente ad oggetto *“Chiarimenti applicativi alla disciplina temporanea del lavoro agile adottata con deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2020, n. 1733”*;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»*”.

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1733, l'Amministrazione regionale ha approvato la nuova disciplina temporanea del lavoro agile, al fine di assicurare, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile in attuazione del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020;
- in particolare, l'articolo 1 della predetta disciplina regionale ha demandato ai Direttori/Dirigenti la facoltà di organizzare il proprio ufficio definendo la percentuale più elevata possibile di personale da impiegare in modalità agile, assicurando, in ogni caso, l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese con regolarità, continuità ed efficienza, nonché il rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 ha recepito, all'articolo 5, comma 4, la disposizione già contenuta nel citato decreto ministeriale in ordine al ricorso più ampio possibile al lavoro agile da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il comma 5 del citato articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020

ha previsto, altresì, che “le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali”;

- il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 ha confermato le disposizioni contenute all’interno del citato decreto 3 novembre 2020 e innanzi richiamate;
- sono state sentite per le vie brevi le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto e dell’Area Dirigenza, nonché la RSU.

RILEVATO CHE:

- l’articolo 16, comma 3, della disciplina temporanea del lavoro agile adottata con deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1733 ha fissato quale termine di validità la data del 31 dicembre 2020;
- l’articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 prevede, tra le altre, che le disposizioni contenute all’interno dell’articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, abbiano efficacia fino alla data del 15 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’articolo 9 della predetta disciplina temporanea del lavoro agile prevede, in applicazione dell’articolo 263, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, che l’accesso al lavoro agile avviene in forma semplificata prescindendo dalla sottoscrizione degli accordi individuali e dall’adempimento degli obblighi informativi previsti dagli articoli dal 18 al 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- il citato articolo 263, comma 1, secondo periodo, unitamente all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020, prevede fino al 31 dicembre 2020 il ricorso alle misure semplificate di accesso al lavoro agile;
- l’articolo 16, comma 5, della vigente disciplina regionale del lavoro agile statuisce che “*successive disposizioni statali sostituiscono o integrano senza necessità di recepimento gli articoli della presente disciplina che risultino incompatibili*”.

Per quanto innanzi riportato, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:

- disporre la proroga della disciplina temporanea del lavoro agile adottata con deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1733 fino alla cessazione dello stato di emergenza da rischio sanitario, con contestuale modifica del comma 3 dell’articolo 16 dell’Allegato 1 alla predetta deliberazione;
- prevedere che, in caso di mancata proroga delle disposizioni nazionali che consentono oltre il 31 dicembre 2020 il ricorso alle modalità semplificate di accesso al lavoro agile, cessi, in applicazione dell’articolo 16, comma 5, della vigente disciplina temporanea regionale in materia, di avere validità l’articolo 9, rubricato “*Modalità semplificate di accesso al lavoro agile*”; e che, per l’effetto, trovino applicazione le previsioni di cui agli articoli dal 18 al 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, relative alla sottoscrizione degli accordi individuali e agli specifici obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
- di demandare ai Direttori/Dirigenti, nel rispetto della vigente normativa regionale sull’orario di lavoro e tenuto conto delle attuali fasce di flessibilità, l’applicazione della disposizione in materia di differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione

dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta Regionale:

1. Di disporre la proroga della disciplina temporanea del lavoro agile, adottata con deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1733, fino al 31 gennaio 2021, ovvero fino alla diversa data di cessazione dello stato di emergenza conseguente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, eventualmente stabilita con successivo provvedimento della competente autorità.
2. Di stabilire, per l'effetto, che il comma 3 dell'articolo 16 – rubricato "*Disposizioni finali*" - dell'Allegato 1 alla predetta deliberazione sia modificato come segue:
"La disciplina di cui al presente atto ha validità fino al 31 gennaio 2021, ovvero fino alla diversa data di cessazione dello stato di emergenza da rischio sanitario, stabilita dalla competente autorità".
3. Di prevedere che, in caso di mancata proroga delle disposizioni nazionali che consentono oltre il 31 dicembre 2020 il ricorso alle modalità semplificate di accesso al lavoro agile, cessi, in applicazione dell'articolo 16, comma 5, della vigente disciplina temporanea regionale in materia, di avere validità l'articolo 9, rubricato "*Modalità semplificate di accesso al lavoro agile*"; e che, per l'effetto, trovino applicazione le previsioni di cui agli articoli dal 18 al 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, relative alla sottoscrizione degli accordi individuali e agli specifici obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
4. Di demandare ai Direttori/Dirigenti, nel rispetto della vigente normativa regionale sull'orario di lavoro e tenuto conto delle attuali fasce di flessibilità, l'applicazione della disposizione in materia di differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, fatto salvo il personale impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali.
5. Di notificare, a cura della Sezione Personale ed Organizzazione, il presente provvedimento alle OO.SS. nonché alla RSU.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Puglia in versione integrale e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto da:

Responsabile P.O. "Contrattazione e Relazioni sindacali"

Dott.ssa Rita De Pace

Responsabile P.O. "Coordinamento Amministrazione del personale"

Dott.ssa Elena Pietanza

Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione

Dott. Mariano Ippolito

Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale
Dott.ssa Elisabetta Rubino

Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
Dott. Nicola Paladino

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443/2015 non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Dott. Angelosante Albanese

L'Assessore al Personale ed Organizzazione
Giovanni Francesco Stea

L A G I U N T A

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente ed Assessore al Personale ed all'Organizzazione;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. Di disporre la proroga della disciplina temporanea del lavoro agile, adottata con deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1733, fino al 31 gennaio 2021, ovvero fino alla diversa data di cessazione dello stato di emergenza conseguente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, eventualmente stabilita con successivo provvedimento della competente autorità.
2. Di stabilire, per l'effetto, che il comma 3 dell'articolo 16 – rubricato “*Disposizioni finali*” - dell'Allegato 1 alla predetta deliberazione sia modificato come segue:
“La disciplina di cui al presente atto ha validità fino al 31 gennaio 2021, ovvero fino alla diversa data di cessazione dello stato di emergenza da rischio sanitario, stabilita dalla competente autorità”.
3. Di prevedere che, in caso di mancata proroga delle disposizioni nazionali che consentono oltre il 31 dicembre 2020 il ricorso alle modalità semplificate di accesso al lavoro agile, cessi, in applicazione dell'articolo 16, comma 5, della vigente disciplina temporanea regionale in materia, di avere validità l'articolo 9, rubricato “*Modalità semplificate di accesso al lavoro agile*”; e che, per l'effetto, trovino applicazione le previsioni di cui agli articoli dal 18 al 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, relative alla sottoscrizione degli accordi individuali e agli specifici obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
4. Di demandare ai Direttori/Dirigenti, nel rispetto della vigente normativa regionale sull'orario di lavoro e tenuto conto delle attuali fasce di flessibilità, l'applicazione della disposizione in materia di differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, fatto salvo il personale impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali.
5. Di notificare, a cura della Sezione Personale ed Organizzazione, il presente provvedimento alle OO.SS. nonché alla RSU.

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Puglia in versione integrale e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

Il presente atto sarà trasmesso all'Organismo Indipendente di Valutazione, al Comitato Unico di Garanzia, alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto Funzioni Locali e dell'Area della dirigenza ed alla Rappresentanza Sindacale Unitaria a cura della Sezione Personale ed Organizzazione.

Il Segretario Generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO